

**COMUNE DI PASIAN DI PRATO**  
**Provincia di Udine**  
**Ufficio Leva**

\*\*\* \*\*

**ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA**

**IL SINDACO**

A norma dell'art. 1932 del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66

**RENDE NOTO**

Che sono in corso le operazioni per la formazione della lista di leva, relativa ai giovani che compiranno il 17° anno di età nel corso dell'anno, secondo il seguente calendario:

- a) nel **mese di gennaio**, il Sindaco curerà l'iscrizione nella lista di leva dei giovani che siano legalmente domiciliati nel Comune ai sensi dell'art. 1933 del D.Lgs. n. 66/2010;
- b) il **1° febbraio** verrà pubblicato per 15 giorni l'elenco degli iscritti;
- c) **nel corso dello stesso mese di febbraio e di marzo**, la lista verrà aggiornata con le nuove iscrizioni o cancellazioni che si rendessero necessarie, per l'invio definitivo al competente organo militare **entro il 10 aprile**.

I giovani interessati hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva qualora vi fossero stati omessi: i loro genitori o tutori hanno l'obbligo di curare che l'iscrizione avvenga regolarmente.

Ogni ulteriore notizia in merito potrà essere ottenuta presso l'Ufficio Leva Comunale.

---

**Art. 1933 – D.Lgs. n. 66/2010**

Domicilio legale

1. Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:

a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune;

**((b) i giovani coniugati,))** il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro comune;

**((c) i giovani coniugati))** domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;

d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

e) i giovani nati o residenti nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro comune.

2. Agli effetti dell'iscrizione sulle liste di leva e' considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero il comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando cio' non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il comune di Roma.

---

Pasian di Prato, li 02.01.2020

**IL SINDACO**  
(dott. Andrea Pozzo)